Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 21 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 12, sono state concesse le seguenti ricompense al valore militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PROFETI Ottorino, da Cecina (Livorno), primo aviere motorista (*alla memoria*). — Motorista di apparecchio da bombardamento, ferito gravemente nel corso di una missione bellica contro una base aerea nemica manteneva il proprio posto di combattimento, preoccupandosi, fino al rientro in un aeroporto nazionale, del funzionamento dei motori più volte colpiti, consigliando gli accorgimenti più utili per la sicurezza del volo. Sottoposto all'amputazione di una gamba, sopportava con stoica fermezza l'atto operatorio. Decedeva in seguito alle ferite riportate. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

BRAVIN Giovanni, da Essen (Germania), sergente maggiore pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con eroico impetuoso slancio a ripetute azioni a volo radente, riuscendo a distruggere e ad immobilizzare numerosi mezzi corazzati avversari, rientrando di poi alla base col velivolo ripetutamente colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio assoluta dedizione al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

BURRONI Mario, da Monticiano (Siena), tenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso, eroico slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere e ad immobilizzare numerose autoblinde e carri armati avversari, più volte rientrando alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

COLLI Angelo, da Montefiascone (Roma), sottotenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso, eroico slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere e ad immobilizzare numerose autoblinde e carri armati avversari, più volte rientrando alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

D'AMELIA Giovanni, da Napoli, tenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso, eroico slancio a ripetute azioni a volo radente contribuendo a distruggere e a immobilizzare numerose autoblinde e carri armati avversari, più volte rientrando alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

GILIO Antonio, da Pignola (Potenza), tenente pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere e ad immobilizzare numerosi mezzi corazzati avversari. Colpito da violenta reazione contraerea, riusciva a far ritorno alla base con l'apparecchio gravemente danneggiato. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

LATTANZI Alfonso, da Noseto (Teramo), sottotenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso, eroico slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere e ad immobilizzare numerose autoblinde e carri armati avversari, più volte rientrando alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

PAPPALEPORE Giacomo, da Bari, sergente maggiore pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare ingenti masse meccanizzate nemiche, partecipava con eroico impetuoso slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere e ad immobilizzare numerosi mezzi corazzati avversari. Rientrando da una azione con il velivolo ripetutamente colpito, obbligato ad un atterraggio forzato rimaneva ferito. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

PERNO Paolo, da Napoli, sergente maggiore pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con eroico impetuoso slancio a ripetute azioni a volo radente, riuscendo a distruggere e ad immobilizzare numerosi mezzi corazzati avversari, rientrando di poi alla base col velivolo ripetutamente colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, assoluta dedizione al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

RUFFINATO Fioravante, da Ravalla (Repubblica Argentina), tenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso, eroico slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere e a immobilizzare numerose autoblinde e carri armati avversari, più volte rientrando alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

VISCONTI Adriano, da Tripoli, tenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso, eroico slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere e a immobilizzare numerose autoblinde e carri armati avversari, più volte rientrando alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

ZARDINI Giuseppe, da Fumane (Verona), sergente maggiore pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con eroico impetuoso slancio a ripetute azioni a volo radente, riuscendo a distruggere e ad immobilizzare numerosi mezzi corazzati avversari, rientrando di poi alla base col velivolo ripetutamente colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto esempio di coraggio, assoluta dedizione al dovere e superbo sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

AMBROSINO Luigi, da Torino, primo aviere marconista (*alla memoria*). — Marconista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti missioni, partecipava ad una rischiosa azione bellica contro una base aerea nemica. Attaccato dalla caccia avversaria, reagiva vigorosamente col fuoco della sua arma. Mortalmente colpito cadeva al suo posto di combattimento che aveva mantenuto con coraggio e onore. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

GIOVACCHINI Leopoldo, da Firenze, sergente maggiore pilota — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, ad ondate successive sul nemico, contribuiva con audaci mitragliamenti e spezzonamenti da bassa quota a immobilizzare e danneggiare mezzi corazzati avversari, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Esempio di coraggio, spirito aggressivo e assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

MONTANARI Fioravante, da Campegine (Reggio Emilia), tenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni di assalto lanciate, durante aspra battaglia, ad ondate successive sul nemico, contribuiva con audaci mitragliamenti e spezzonamenti da bassa quota a immobilizzare e danneggiare mezzi corazzati avversari, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Esempio di coraggio, spirito aggressivo ed assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

PISEDDU Giuseppe, da Quarto S. Elena (Cagliari), tenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni di assalto lanciate, durante aspra battaglia, ad ondate successive sul nemico, contribuiva con audaci mitragliamenti e spezzonamenti a bassa quota a immobilizzare e danneggiare mezzi corazzati avversari, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Esempio di coraggio, spirito aggressivo ed assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

SAGLIASCHI Enio, da Borgosesia (Novara), maresciallo pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, ad ondate successive sul nemico, contribuiva con audaci mitragliamenti e spezzonamenti da bassa quota a immobilizzare e danneggiare mezzi corazzati avversari, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito da violenta reazione contraerea. Esempio di coraggio, spirito aggressivo e assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

SCARAMUCCI Pietro, da Roma, sergente maggiore pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, ad ondate successive sul nemico, contribuita con audaci mitragliamenti e spezzonamenti da bassa quota a immobilizzare e danneggiare mezzi corazzati avversari, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito da violenta reazione contraerea. Esempio di coraggio, spirito aggressivo e assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

SIMIONATO Otello, da Breganziol, sergente maggiore pilota. — Gregario di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, ad ondate successive sul nemico, contribuiva con audaci mitragliamenti e spezzonamenti da bassa quota a immobilizzare e danneggiare mezzi corazzati avversari, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito da violenta reazione contraerea. Esempio di coraggio, spirito aggressivo e assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

VERRENGIA Vincenzo, da Napoli, tenente pilota. — Capo pattuglia di formazioni d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, ad ondate successive sul nemico, contribuiva con audaci mitragliamenti a spezzonamenti da bassa quota a immobilizzare e danneggiare mezzi corazzati avversari, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Esempio di coraggio, spirito aggressivo ed assoluta dedizione al dovere. — Cielo di Sidi Barrani-Buq Buq-Bu Fayres, 9-16 dicembre 1940-XIX.

(1370)

Con R. decreto in data 18 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1941, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 114, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

MEDAGLIA DI BRONZO

MANCINI Giorgio, da Gualdo Tadino (Perugia), capitano pilota. — Primo pilota di velivolo da R. M., durante un combattimento aeronavale, sebbene avesse a bordo un'arma menomata e fosse sotto il tiro violento della reazione contraerea avversaria, attaccava e costringeva alla fuga un quadrimotore nemico, dando prova di non comune audacia e di sprezzo del pericolo. — Cielo dello Jonio, 9 luglio 1940-XVIII.

VIOLA Corrado, da Napoli, tenente di vascello osservatore. — Osservatore a bordo di velivolo da R. M., durante un combattimento aeronavale, sebbene avesse un'arma menomata e si trovava sotto il tiro della violenta reazione contraerea avversaria, attaccava e costringeva alla fuga un quadrimotore nemico, dando prova di non comune audacia e di sereno sprezzo del pericolo. — Cielo dello Jonio, 9 luglio 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

DEL GRANDE Vincenzo, da Massa Maccinaia (Lucca), aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di velivolo da R. M., durante un combattimento aeronavale, sebbene avesse un'arma menomata e si trovasse sotto il fuoco della violenta reazione contraerea nemica, validamente contribuiva all'azione dell'equipaggio nell'attaccare, e porre in fuga un quadrimotore nemico, dando prova di calma e di sprezzo del pericolo. — Cielo dello Jonio, 9 luglio 1940-XVIII.

FREMENTE Aldo da Napoli, 1° aviere marconista. — Marconista a bordo di velivolo da R. M., durante un combattimento aeronavale, sebbene avesse un'arma menomata e si trovasse sotto il fuoco della violenta reazione contraerea nemica, validamente contribuiva all'azione dell'equipaggio nell'attaccare e porre in fuga un quadrimotore avversario dando prova di calma e di sprezzo del pericolo. — Cielo dello Jonio, 9 luglio 1940-XVIII.

PANIZZA Guido, da Rivarolo (Genova), sottotenente pilota. — Secondo pilota di velivolo da R. M., durante un combattimento aeronavale, sebbene avesse a bordo un'arma menomata e fosse sotto il tiro del violento fuoco della reazione contraerea avversaria, coadiuvava validamente il primo pilota nell'attaccare, e porre in fuga un quadrimotore nemico, dando prova di non comune coraggio e di sereno sprezzo del pericolo. — Cielo dello Jonio, 9 luglio 1940-XVIII.

(1361)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 331.

Autorizzazione di spesa per la costruzione e arredamento degli edifici postali telegrafici e per l'ampliamento e adattamento di quelli da acquistarsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad investire per un triennio una parte dell'avanzo netto annuale di gestione nella misura di lire tre milioni per ciascun anno, a cominciare dall'esercizio 1941-42, mediante decreti del Ministro per le comunicazioni, nella costruzione e arredamento degli edifici postali e telegrafici e nell'ampliamento e adattamento di quelli da acquistarsi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 332.

Revisione del trattamento economico del personale di ruolo all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, convertito nella legge 23 marzo 1937-XV, n. 636;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2256, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1044;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere il trattamento economico del personale all'estero in dipendenza dell'applicazione del sistema dei pagamenti in clearing o mediante apertura di credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari, agli estranei all'Amministrazione incaricati della reggenza di taluni di quegli Uffici o di funzioni di personale di ruolo, contemplate dal R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1195, al personale delle Scuole italiane all'estero, agli Addetti militari e Stampa, nonchè ai funzionari di ruolo del Ministero per gli scambi e valute presso i Regi uffici diplomatici, può essere concessa una maggiorazione percentuale nelle misure che saranno determinate per i singoli Paesi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per le finanze e gli scambi e valute sulle maggiorazioni percentuali di cui al R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, al R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, e al R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno soggette, ove se ne presenti la necessità, a revisioni da stabilirsi con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per le finanze e gli scambi e valute.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilanci ooccorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1942-XX e per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1942-XX, n. 333.
Provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931-IX, n. 311, e 17 luglio 1931-IX, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931-IX, n. 860, e 7 aprile 1932-X, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria e per la concessione di mutui ai danneggiati;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 99, ed il decreto Ministeriale 7 luglio 1936-XIV, n. 201376 contenente le norme per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 127;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1428, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà del Ministro per le finanze di concedere ai mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione, direttamente danneggiati dal terremoto, che risultino morosi al 1° agosto 1938-XVI, un più lungo periodo — da non superare in alcun caso i cinquanta anni a partire dalla semestralità scadente il 1° gennaio 1939-XVII — per l'ammortamento del loro debito.

« Tale debito potrà essere limitato al solo capitale ancora da rimborsare, accertato alla data di inizio della morosità, ferme restando per il nuovo ammortamento le norme di cui all'art. 327 del testo unico delle leggi sul terremoto del 1908, approvato con il decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1917, n. 1399.

Analoga concessione potrà essere fatta anche a favore:

a) dei mutuatari direttamente danneggiati dal terremoto, che si siano avvalsi della ratizzazione di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, restando annullati i relativi contratti già stipulati, ed imputando a scomputo delle semestralità insolute le rate corrisposte in seguito a tale ratizzazione;

b) di quelli che, entro la predetta data del 1° agosto 1938-XVI, abbiano versato delle somme in acconto degli arretrati, imputando tali somme interamente a discarico delle semestralità insolute, a partire da quella con cui si è iniziata la morosità;

c) di quelli che, pur essendo alla predetta data del 1° agosto 1938-XVI, al corrente con i versamenti all'Istituto, ne facciano esplicita domanda non oltre il 31 ottobre 1938-XVII.

« Per i crediti dell'Istituto, la cui rivalsa può essere assicurata mediante le compensazioni di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, ed all'art. 2 del decreto Ministeriale 7 luglio 1936-XIV, n. 201376, e fino all'importo del credito ricuperabile, non sono applicabili i benefizi di cui al presente articolo.

« A giudizio insindacabile del Ministro potranno essere revocati i benefici di cui ai precedenti comma ».

Art. 2.

A carico dei mutuatari direttamente danneggiati dal terremoto che, avendo ottenuta la concessione dei benefizi di cui al precedente articolo, divengano nuovamente morosi per quattro semestralità consecutive, sarà fatto luogo alla revoca dei benefizi stessi, ed alla esecuzione forzata, a norma dell'art. 295 del testo unico delle leggi sul terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per il ricupero del credito integrale dell'Istituto, per semestralità arretrate e relativi accessori, nonchè pel residuo capitale ancora dovuto.

Nel caso di cessione a titolo oneroso del fabbricato ipotecato a garanzia del mutuo, il mutuatario dovrà versare all'Istituto, in unica soluzione, l'importo del suo debito per la totale estinzione del mutuo, calcolato indipendentemente dai benefizi di cui all'art. 1, eventualmente ad esso concessi.

Potrà essere tuttavia consentito al cessionario di sostituirsi al mutuatario, nei rapporti con l'Istituto, a condizione che sia versato in unica soluzione l'importo del debito per semestralità insolute e relativi accessori, calcolato indipendentemente dai benefizi di cui all'art. 1, eventualmente concessi al mutuatario.

Analogamente, nel caso di esproprio del fabbricato ipotecato a garanzia del mutuo, promosso da un terzo creditore del mutuatario, il credito dell'Istituto dovrà essere insinuato integralmente, cioè prescindendo dai benefizi di cui all'art. 1, eventualmente concessi al mutuatario espropriando.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di consentire all'aggiudicatario di un immobile ipotecato a garanzia del mutuo di subentrare al mutuatario, con le norme e condizioni stabilite dall'art. 61 del testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Per assicurare il ricupero dei propri crediti l'Istituto Vittorio Emanuele III potrà, analogamente a quanto dispone l'art. 74 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, rendersi aggiudicatario degli immobili ipotecati a garanzia del mutuo, in occasione dei giudizi di esproprio promossi da terzi creditori del mutuatario.

Gli immobili di cui al precedente comma debbono essere venduti dall'Istituto nel termine di dieci anni dalla loro aggiudicazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1941-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 51. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. 334.

Nuovo aumento temporaneo delle guardie scelte e delle guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, relativa all'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento in via transitoria dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, è ulteriormente incrementato di n. 2650 guardie e allievi e di n. 350 guardie scelte.

Il secondo comma dell'art. 1 della predetta legge è abrogato.

Il contingente fissato dall'art. 1 della ripetuta legge e quello di cui al presente articolo saranno riassorbiti a partire da un anno dopo la cessazione dello stato di guerra con le vacanze esistenti o che successivamente si formeranno nell'organico ordinario.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente Regio decreto-legge che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 61 — MANCINI

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX, n. 335.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1039, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1663, sul riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

Gabinetto;
Ispettorato personale ufficiali;
Direzione generale stato e avanzamento degli ufficiali;
Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali;
Direzione generale personali civili e affari generali;
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
Direzione generale di artiglieria;
Direzione generale del genio;
Direzione generale dei servizi di commissariato militare;
Direzione generale di sanità militare;
Direzione generale dei servizi amministrativi;
Direzione generale della motorizzazione;
Direzione del servizio chimico militare;
Ispettorato del servizio ippico e veterinario.

I seguenti uffici o reparti autonomi dipendono direttamente dal Gabinetto:

Quartier generale;
Gruppo autonomo carabinieri Reali;
Ufficio pubblicazioni militari.

Art. 2.

La nota *b*) dell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1663, è sostituita dalla seguente:

« *b*) dei quali uno è riservato all'ispettore del personale ufficiali, che può essere un generale di corpo d'armata o di divisione ».

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 15 novembre 1941-XX, tranne che per quanto concerne la Direzione generale dei servizi di commissariato militare che ha effetto dal 1° dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 336.

Modificazioni alle norme che regolano le promozioni nei ruoli del personale di gruppo C e del personale subalterno dei Monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI, che determina i ruoli speciali del personale dei Monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nei ruoli del personale di terza categoria sono conferite:

a) quelle al grado di agente di controllo, per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai commessi che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio in tale grado;

b) quelle al grado di agente di custodia, per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione agli agenti di controllo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio in tale grado ».

Art. 2.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1934-XII, n. 2028, per la promozione per anzianità congiunta al merito, dal grado 12° al grado 11°, nei ruoli del personale (tecnico e meccanico) di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è ridotto a nove anni ed i termini stabiliti dall'art. 16 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI per le promozioni per merito comparativo e per merito assoluto, nel ruolo di seconda categoria delle applicate alle scritture della stessa Amministrazione sono ridotti, rispettivamente, a sette e nove anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 337.

Norme per l'assegnazione dei punti di classifica dei tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione ai fini del conseguimento del vantaggio di carriera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, n. 151, che adegua alle esigenze dell'attuale stato di guerra le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente colonnello del ruolo mobilitazione per essere designato per il conseguimento del vantaggio di carriera stabilito dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, n. 151, è classificato con le stesse norme stabilite dal R. decreto 19 dicembre 1940-XIX, n. 1932, con le seguenti condizioni:

a) nella cultura generale e militare deve riportare un punto non inferiore a 15;

b) nelle doti professionali in genere e nel rendimento in servizio deve riportare un punto non inferiore a 16;

c) deve riportare come punto minimo totale almeno 60, se nominato ufficiale in servizio permanente nell'anno 1917 o precedenti, e almeno 55, se nominato ufficiale in servizio permanente nell'anno 1918 o seguenti.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1942-XX, n. 338.

Riconoscimento quale ente di diritto pubblico dell'Associazione agraria denominata « Società agraria Molini di Mezzano » con sede nel comune di Mezzano Imer (Trento).

N. 338. R. decreto 15 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'Associazione agraria denominata « Società agraria Molini di Mezzano » esistente di fatto nel territorio del comune di Mezzano Imer (Trento), viene riconosciuta quale ente di diritto pubblico, e ne viene approvato il relativo statuto-regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 339.

Elevazione dell'Agenzia consolare in Stettino a Vice consolato di 2ª categoria.

N. 339. R. decreto 23 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Agenzia consolare in Stettino viene elevata a Vice consolato di 2ª categoria il quale verrà considerato a tutti gli effetti quale agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 2 marzo 1942-XX, n. 340.

Istituzione temporanea di un posto di primo interprete presso il Regio consolato in Tetuan.

N. 340. R. decreto 2 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito, temporaneamente, un posto di primo interprete presso il Regio consolato in Tetuan.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 19 luglio 1941-XIX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 375, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 19 luglio 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero *Ariella,* alle parole: « dell'armatore dott. D'Amico Salvatore, con sede a Roma », sono aggiunte le altre: « e dal 3 dicembre 1941, dell'armatore D'Amico Ciro di Ciro, con sede a Roma ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1942-XX
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 104.

(1574)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 14 novembre 1941-XX relativo alla inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro n. 16 Marina, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 14 novembre 1941-XX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *Romanella,* alle parole: « degli armatori Tribuzio Francesco e Battista Antonia (madre) », sono sostituite le altre: « dell'armatore Tribuzio Francesco di Nicola »;

b) nella parte relativa al motopeschereccio *San Nicola,* alle parole: « dell'armatore Oronzo Nardulli & C., con sede a Mola di Bari », sono aggiunte le altre: « e dal 5 novembre 1941, dell'armatore Caterina Limitone fu Giovanni in Nardulli, con sede a Mola di Bari »;

c) nella parte relativa al piroscafo *Mariannina,* alle parole: « dell'armatore Cristoforo Costanzo fu Giuseppe, con sede a Roma », sono aggiunte le altre: « e dal 9 dicembre 1941, proprietari i signori D'Amico Giuseppe di Ciro, D'Amico Ciro di Ciro, D'Amico Oronzio di Ciro, D'Amico Salvatore di Ciro, D'Amico Carlo di Ciro, D'Amico Vittorio di Ciro, con sede a Salerno, e Canale Emilio di Pietro, con sede a Roma, ed armatore il signor D'Amico Ciro di Ciro, con sede a Roma ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 106.

(1576)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 19 luglio 1941-XIX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 372, e successive modificazioni, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate,

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, e successive modificazioni, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motoveliero *Iride II,* alle parole: « degli armatori Rastelli Remo fu Matteo e Rastelli Nello di Vincenzo, con sede a Rimini », sono aggiunte le altre: « e dal 30 luglio 1941, dell'armatore Casali Teresa di Domenico, con sede a Rimini »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Marina e Vanda,* dopo le parole: « degli armatori Serafino Filippo, Nervegna Domenico, Misci Tommaso e Serafini Tommaso, con sede a Ortona a Mare », sono aggiunte le altre: « e dal 31 dicembre 1941, dell'armatore Valentinetti Achille di Ernesto, con sede a Ortona a Mare »;

c) nella parte relativa al motoveliero *San Francesco di Paola G.,* alle parole: « di stazza lorda tonn. 78,95 », sono sostituite le altre: « di stazza lorda tonn. 79,64 », e alle parole: « dell'armatore Busonero Angelo, con sede a Porto S. Stefano », sono sostituite le altre: « degli armatori Busonero Angelo e Costanzo Armando, con sede a Porto S. Stefano, e dal 29 dicembre 1941, dell'armatore Costanzo Vittoria fu Tommaso, con sede a Porto S. Stefano »;

d) nella parte relativa al motoveliero *Amabile Angelina,* alle parole: « dell'armatore Puggioni Michele di Onorato, con sede a Carloforte », sono aggiunte le altre: « e dal 23 dicembre 1941, dell'armatore Rivano Pietro fu Alberto, con sede a Carloforte »;

e) il nominativo del motopeschereccio *San Giuseppe 1°*, è cambiato in *San Giuseppe Primo.*

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 103.

(1573)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 14 novembre 1941-XX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro n. 16 Marina, foglio n. 248, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 14 novembre 1941-XX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *Palestina,* alle parole: « degli armatori Campanile Nicola & C. », sono sostituite le altre: « dell'armatore Campanile Nicola di Antonio »;

b) nella parte relativa al motopeschereccio *Tiravanti Stella del Mare,* alle parole: « dell'armatore De Pirro Francesco di Stefano, con sede a Porto Santo Stefano » sono sostituite le altre: « degli armatori Costanzo Giuseppe di Mario e De Pirro Francesco di Stefano, e dal 24 dicembre 1941, dell'armatore De Pirro Francesco di Stefano, con sede a Porto Santo Stefano »;

c) nella parte relativa al motopeschereccio *S. Marco,* alle parole: « iscritto al Compartimento marittimo di Bari » sono aggiunte le altre: « e dal 30 dicembre 1941, iscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia »;

d) nella parte relativa al motopeschereccio *Flavio Gioia*, alle parole: « degli armatori Liberati Nicola e Maccaferri Maria, con sede a S. Benedetto del Tronto », sono aggiunte le altre: « e dal 18 luglio 1941, dell'armatore Maccaferri Maria fu Pietro, con sede a S. Benedetto del Tronto ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 107.

(1577)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 5 dicembre 1940-XIX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 25, e successive modificazioni, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 5 dicembre 1940 relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motoveliero *Veri Amici* alle parole: « dell'armatore De Pirro Giuseppe, con sede a Porto Santo Stefano », sono aggiunte le altre: « e dall'11 febbraio 1941 proprietari ed armatori i signori De Pirro Giuseppe, Loffredo Adriana fu Francesco e Loffredo Celestina fu Francesco, con sede a Porto Santo Stefano »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Tre Sorelle* le parole: « dell'armatore Costanzo Romolo fu Olivo, con sede a Porto Santo Stefano », sono sostituite dalle altre: « degli armatori Costanzo Romolo fu Olivo e Fanciulli Amedeo fu Giovanni e del 12 gennaio 1942 dell'armatore Costanzo Romolo fu Olivo, con sede a Porto Santo Stefano »;

c) nella parte relativa al motoveliero *Togo* le parole: « dell'armatore Zonza Luigi fu Francesco, con sede a Porto Santo Stefano », sono sostituite dalle altre: « degli armatori Loffredo Camillo fu Luigi e Zonza Luigi fu Francesco e dal 18 dicembre 1941 dell'armatore Zonza Luigi fu Francesco, con sede a Porto Santo Stefano »;

d) nella parte relativa al motoveliero *Argentina* alle parole: « dell'armatore Galatolo Emilio fu Bartolomeo, con sede a Porto Santo Stefano », sono aggiunte le altre: « e dall'8 dicembre 1941 dell'armatore Delfino Aldo, con sede a La Spezia ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 212.

(1563)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modifiicato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *Anna* alle parole: « dell'armatrice ditta Pasquale Melchiorri e Figli, con sede a Roma », sono aggiunte le altre: « e dal 21 dicembre 1941 armatrice e proprietaria la Società anonima Consorzio mediterraneo per la pesca d'alto mare, con sede a Roma »;

b) nella parte relativa alla motonave *Capri* alle parole: « dell'armatore Giuffrè Natale fu Felice, con sede a Sant'Agnello di Sorrento », sono sostituite le altre: « degli armatori Giuffrè Natale fu Felice, Lauro Antonino, Michele e Salvatore di Giuseppe, e dal 15 dicembre 1941, dell'armatore Giuffrè Natale fu Felice, con sede a Sant'Agnello di Sorrento ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 211.

(1564)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Modificazioni ai Regi decreti 30 gennaio, 17 febbraio, 19 luglio e 14 novembre 1941, relativi alla inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 30 gennaio, 17 febbraio, 19 luglio e 14 novembre 1941, e successive modificazioni, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 446, il 4 marzo 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 378, il 12 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 375, e 14 dicembre 1941-XX, registro n. 16 Marina, foglio n. 248, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi decreti 30 gennaio, 17 febbraio, 19 luglio e 14 novembre 1941, relativi alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, sono modificati rispettivamente come segue:

a) nel R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, nella parte relativa al motoveliero *S. Paolo S.* le parole: « Motoveliero *S. Paolo S.* di stazza lorda tonn. 95 », sono sostituite dalle altre: « Motoveliero *San Paolo S.* di stazza lorda tonn. 94,94 »;

b) nella parte relativa al motopeschereccio *Sinibaldo* le parole: « dell'armatrice ditta Pasquale Melchiorri & Figli, con sede a Roma », sono sostituite dalle altre: « e dal 21 dicembre 1941 proprietaria e armatrice la Società anonima Consorzio Mediterraneo per la pesca d'alto mare con sede a Roma »;

c) nella parte relativa al motoveliero *Limite* alle parole: « iscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia » sono aggiunte le altre: « e dal 21 gennaio 1942 iscritto al n. 743 delle navi a vela del Compartimento marittimo di Viareggio », e dopo le parole: « dell'armatore Picchiotti Emilio con sede a Civitavecchia », sono aggiunte le altre: « e dal 21 gennaio 1942 dell'armatore Tomei Luigi Guido fu Giuseppe con sede a Viareggio »;

d) nella parte relativa al motopeschereccio *Sergio* alle parole: « degli armatori ditta Pasquale Melchiorri e Figli, con sede a Roma », sono aggiunte le altre: « e dal 21 dicembre 1941 proprietaria e armatrice la Società anonima Consorzio Mediterraneo per la pesca di alto mare, con sede a Roma ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 249.

(1513)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 aprile 1942-XX.

Atti di stato civile relativi a cittadini italiani nei territori francesi occupati.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 17 e 18 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Ordina:

Art. 1.

E' istituito un Ufficio di stato civile presso ciascuno dei Commissariati civili del territorio francese occupato dalle Forze armate italiane.

Le funzioni di ufficiale dello stato civile per il territorio della rispettiva circoscrizione sono esercitate dai commissari civili, i quali possono delegare le funzioni stesse ad uno dei funzionari da essi dipendenti.

Art. 2.

Gli Uffici di stato civile, istituiti a' sensi dell'art. 1, hanno competenza per gli atti di nascita e di morte relativi a persone aventi la cittadinanza italiana, nonchè per gli atti di matrimonio, in cui almeno uno degli sposi sia cittadino italiano.

Resta ferma la competenza degli ufficiali delle Forze armate occupanti per la formazione degli atti di stato civile a termini della legge di guerra.

Art. 3.

Per gli atti di stato civile di competenza degli uffici istituiti a' sensi dell'art. 1, si osservano le disposizioni del libro primo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 263, nonchè le altre disposizioni vigenti nel Regno.

Per i matrimoni celebrati dinanzi agli ufficiali di stato civile indicati nell'art. 1, si osservano le disposizioni applicabili per i matrimoni celebrati nel Regno.

La competenza del pretore e del pubblico ministero nella materia indicata nei due commi precedenti è demandata ai funzionari italiani incaricati delle mansioni di pubblico ministero presso le giustizie di pace;

quella del procuratore generale presso la corte di appello, del tribunale e del procuratore del Re Imperatore è demandata alle corrispondenti autorità di Torino.

Art. 4.

L'art. 1 del bando 6 aprile 1941-XIX, n. 28, è abrogato.

Art. 5.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso è inoltre affisso negli albi comunali del territorio francese occupato dalle Forze armate italiane.

Esso entra in vigore nel 15° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 14 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1600)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 dicembre 1941-XX.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per l'energia elettrica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934, che costituisce la Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939, che riforma il Consiglio della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, in conformità della legge 5 gennaio 1939, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità e viste le sue successive modificazioni;

Su proposta della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la necessità di costituire un Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi tecnici ed economici relativi allo sviluppo della produzione nazionale di energia elettrica;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per l'energia elettrica, con il compito di studiare i problemi tecnici ed economici atti a predisporre gli elementi per la formulazione dei piani relativi allo sviluppo della produzione elettrica nazionale.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. Ecc. Araldo Di Crollalanza, vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, ed è composto dai seguenti membri:

Cons. naz. dott. ing. Nino Mori;
Cons. naz. ing. Piero Ferrerio;
Cons. naz. ing. Giuseppe Cenzano;
Cons. naz. Mario Gradi;
Cons. naz. Carlo Griffey;
Cons. naz. prof. Albino Pasini;
Cons. naz. Edoardo Moroni;
Ing. Claudio Castellani;
Dott. Ernesto Santoro, direttore gen. Min. corporazioni;
Dott. Pietro D'Angelo, direttore gen. Min. LL. PP.;
Ing. Mario Giannotti, U.M.E.T.;
Generale Umberto Maggiorelli, Sottosegretariato fabb. guerra;
Ing. Enea Virgili, Min. comunicazioni, Dir. gen. FF. SS.;
Dott. Antonio Padellaro, capo div. Ministero corporazioni.

Art. 3.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal Cons. naz. ing. Nino Mori, rappresentante del P.N.F. nel Consiglio della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle Organizzazioni sindacali interessate.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie in discussione.

Art. 5.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal prof. dott. Angelo Li Causi, ispettore al Ministero delle corporazioni, e dal dott. Alessandro Paparatti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1598)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 marzo 1942-XX.

Mobilitazione civile della Società anonima Servizi pubblici di Savona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

La Società anonima Servizi pubblici di Savona è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1942-XX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 70. — D'ELIA

(1599)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel testo delle disposizioni sulla legge in generale e in quello del Codice civile, approvati con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, e pubblicati in edizione straordinaria nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942-XX, devono essere apportate le seguenti correzioni:

Disposizioni sulla legge in generale.

Art. 11, primo rigo del primo comma: dove è scritto « Le legge » si deve leggere « La legge ».

Codice civile.

Art. 246, ultimo rigo: dove è scritto « nascista » si deve leggere « nascita ».

Art. 467, terzo rigo del secondo comma: dove è scritto « l'isitituto » si deve leggere « l'istituito »

Art. 546, settimo rigo: dove è scritto « un solo » si deve leggere « uno solo ».

Art. 709, terzo rigo del primo comma: dove è scritto « della morte » si deve leggere « dalla morte ».

Art. 812, terzo rigo del secondo comma: dove è scritto « o sono destinati » si deve leggere « e sono destinati ».

Art. 875, quinto rigo del secondo comma: dove è scritto « entro un termine » si deve leggere « entro il termine ».

Art. 884, terzo e quarto rigo del primo comma: dove è scritto « centimentri » si deve leggere « centimetri ».

Art. 917, quinto rigo del secondo comma: dove è scritto « in igni caso » si deve leggere « in ogni caso ».

Art. 1010, terzo rigo dell'ultimo comma: dove è scritto « ususfruttuario » si deve leggere « usufruttuario ».

Art. 1073, primo rigo dell'ultimo comma: dove è scritto « del non uso » si deve leggere « della prescrizione ».

Art. 1082, quarto e quinto rigo del primo comma: dove è scritto « eccedenza deficienza » si deve leggere « eccedenza o deficienza ».

Art. 1271, quarto e quinto rigo del secondo comma: dove è scritto « opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporto » si deve leggere « potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto »

Art. 1698, sesto rigo: dove è scritto « riconosegna » si deve leggere « riconsegna ».

Art. 1827, primo rigo del secondo comma: dove è scritto « è annullato » si deve leggere « annullato ».

Art. 1913, sesto rigo del primo comma: dove è scritto « intervengono » si deve leggere « interviene ».

Art. 2041, primo rigo del secondo comma: dove è scritto « l'arrichimento » si deve leggere « l'arricchimento ».

Art. 2098, nella rubrica: dove è scritto « dei lavoratori » si deve leggere « dei prestatori di lavoro ».

Art. 2125, quarto rigo del secondo comma: dove è scritto « indicata dal comma precedente » si deve leggere « suindicata ».

Art. 2176, ultimo rigo del secondo comma: dove è scritto « contrato » si deve leggere « contratto »

Art. 2233, primo rigo del terzo comma: deve essere soppressa la virgola tra le parole « patrocinatori » e « non possono ».

Art. 2294, ultimo rigo: dove è scritto « degli articoli 320, 397, 424 e 425 » si deve leggere « degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 ».

Art. 2383, secondo rigo del quarto comma: dove è scritto « chiedere » si deve leggere « chiederne ».

Art. 2621, secondo rigo del n. 2: dove è scritto « di esso » si deve leggere « da esso ».

Art. 2752, primo rigo del secondo comma: dove è scritto « ruolo » si deve leggere « ruoli ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione della cessata ditta Malerba Emilio, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 136.

(1530)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 20 aprile 1942-XX - N. 73

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuov. Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7890
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,925
Id. 3,50 % (1902)	77,65
Id. 3 % lordo	56,25
Id. 5 % (1935)	93,95
Redimib. 3,50 (1934)	75,725
Id. 5 % (1936)	95,90
Id. 4,75 % (1924)	492,605
Obblig. Venezie 3,50 %	95,475
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,775
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,40
Id. 5 % (1949)	97,65
Id. 5 % (15-2-50)	97,55
Id. 5 % (15-9-50)	97,525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Vicenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 8 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e l'art. 9 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento 25 gennaio 1939-XVII, con il quale il dott. Giuseppe Ferrante è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Ferrante è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1527)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonarcado (Cagliari), Bortigali (Nuoro), Florinas (Sassari), Ghilarza (Cagliari) e Muravera (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del sud-detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Francesco Corrias fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Cagliari);

il signor Antonio Caggiari Piras fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro);

il signor Francesco Gioia fu Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari);

il signor Salvatore Oppo fu Giov. Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari);

nob. don Attilio Cardia di Cesare, per la Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1569)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso al posto di direttore dei Servizi radiotecnici e di telecomunicazione nel ruolo organico del personale dei marconisti del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visti i R. decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista e dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, col quale fu istituito il ruolo dei marconisti del Corpo Reale del genio civile;

Visto il R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 675, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, n. 1631, recante norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazione dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la nota 15 marzo 1942-XX, n. 40145, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore del Servizio radiotecnici e di telecomunicazione (grado 7°, gruppo A) nel ruolo organico del personale dei marconisti del Genio civile.

Potranno essere ammessi al concorso i funzionari statali di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio che rivestono almeno il grado 8° del gruppo A, nonchè le persone fornite di tutti i requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, ad eccezione di quello dell'età, le quali oltre al possesso del titolo di studio abbiano esplicato per almeno dodici anni attività professionale o comunque specializzata nel campo della radiotecnica e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo di L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Div. II) non oltre il termine di giorni novanta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dei Regno.

Tuttavia gli aspiranti che a tale data si trovino alle armi e che comprovino tale circostanza con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare potranno produrre la sola domanda salvo a corredarla dei prescritti documenti e dei titoli, non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio dell'esame di essi, previo congruo preavviso agli interessati.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, nome e paternità, luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre indicare:

a) gli studi secondari compiuti;

b) esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritengano opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

c) dichiarare se siano o meno coniugati con straniere e nella affermativa la data del matrimonio.

Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare altresì se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2, 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto l'età di anni 18;

2) certificato in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato su carta bollata da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece dal vice-segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione della iscrizione ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, o dal segretario federale comandato presso il Direttorio del Partito Nazionale Fascista stesso, appositamente designato.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O.I. dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

4) diploma originale o copia antentica notarile di diploma in ingegneria civile, industriale, meccanica od elettrotecnica conseguito nelle Regie scuole di ingegneria o Istituti superiori equiparati del Regno, per coloro che l'ottennero prima della applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909; per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studio superiori compiuti negli istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea. Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o da istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

5) certificato su carta bollata da L. 4 di regolare condotta civile morale e politica rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno; in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato su carta bollata da L. 12;

7) certificato medico su carta bollata da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare della M.V.S.N. o da un ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciare dalla autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio radiotecnico;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 8.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'A. O. o per servizi militari non isolati all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L 4 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio, da prodursi solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia prov-

visto del libretto ferroviario nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) per i concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo e che rivestono almeno il grado 8° gruppo A, certificato in carta da bollo da L. 6, attestante tale circostanza, rilasciato dal competente ufficio;

12) per i concorrenti che non si trovino nelle condizioni di cui al n. 11 ma che abbiano esplicato per almeno dodici anni attività professionale o comunque specializzata nel campo della radiotecnica e delle telecomunicazioni, certificato attestante tale circostanza rilasciato:

a) da una Amministrazione governativa, se l'attività di cui sopra è stata svolta alle dirette dipendenze dell'Amministrazione stessa;

b) dalla Confederazione professionisti artisti (Sindacato nazionale ingegneri) corredato dalle attestazioni dei servizi prestati presso Enti pubblici e privati e vistato dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni negli altri casi.

Oltre ai documenti sopra indicati gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere ed anche pubblicazioni, che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei concorsi precedenti sostenuti anche ad altri ruoli presso la stessa o presso altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici o privati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative del comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato su carta bollata da L. 4 da rilasciarsi dal capo ufficio presso cui prestano servizio dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con le indicazioni degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre oltre la domanda i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 ed 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 4

Fatta eccezione per la facilitazione consentita nel secondo comma dell'art. 2 del presente decreto tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda, la quale dovrà pervenire entro il termine stabilito. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

I concorrenti che eventualmente risiedano all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatta pervenire la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame di essi, previo congruo preavviso da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; da un ispettore generale del Genio civile e da un ispettore generale amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di ruolo del Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 9°.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei verrà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Il candidato classificato primo nella graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso.

I concorrenti che siano stati classificati idonei non acquistano alcun diritto ad essere nominati in ruolo salvo in caso in cui il vincitore non rinunzi alla nomina stessa.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore dei Servizi radiotecnici e di telecomunicazione (grado 7° gruppo *A*) nel ruolo organico del personale dei marconisti del Genio civile di cui al R. decreto 29 dicembre 1941-XX, n. 1631, e gli saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura ed ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1942-XX

Il Ministro: GORLA

(1630)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.